

Assegno di maternità

Con la legge 448/98 (collegato alla finanziaria del 99) sono stati introdotti alcuni benefici, volti al sostegno delle famiglie numerose e della maternità. L'importo dell'assegno di maternità, attualmente è pari a euro 258,23 mensili per cinque mensilità. Con la legge finanziaria del 2000 (L. 488 del 23.12.99) l'assegno è stato esteso dal 1°luglio 2000, anche alle donne residenti comunitarie, extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno e alle mamme che hanno adottato o hanno in affidamento pre-adoattivo un bambino.

Chi puo' fare la richiesta

La richiesta deve essere presentata dalle donne residenti a Roma, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno che hanno partorito o hanno adottato o ricevuto in affidamento pre-adoattivo un bambino e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- non avere copertura previdenziale (quindi essere casalinghe o disoccupate), oppure avere una copertura previdenziale inferiore a euro 258,23 in questo caso l'importo dell'assegno sarà corrispondente alla differenza fino a raggiungere euro 258,23 ;
- non beneficiare dell'assegno di maternità di competenza dell'**I.N.P.S.** con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti pre-adoattivi intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 in base alla legge 488/99;
- essere in possesso di risorse economiche familiari, calcolate in base all'indicatore della situazione economica (I.S.E.) non superiori a euro 26918,15 (per le famiglie con 3 componenti).

Quando fare la richiesta

La richiesta deve essere presentata entro 6 mesi dalla data del parto o dalla data di ingresso del bambino nella famiglia per i casi di adozione o affidamento pre-adoattivo.

Dove andare

1) Occorre rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Municipio per avere i modelli di domanda e di dichiarazione sostitutiva della condizione economica del nucleo familiare.

2) Ci si dovrà poi recare al C.A.A.F. prescelto, tra quelli in convenzione per essere assistiti nella compilazione del modello I.S.E. e consegnare la richiesta.

Il C.A.A.F. rilascerà copia della dichiarazione resa e del calcolo del diritto (o meno) ad ottenere l'assegno nonchè, su richiesta, un certificato dell'indicatore della situazione economica familiare (I.S.E.), che avrà la validità di 24 mesi. Sulla copia della dichiarazione resa dovrà comparire la data e il timbro dell'Ente (C.A.A.F.) con la firma dell'addetto che ha raccolto la dichiarazione.

Cosa presentare

Per la compilazione della dichiarazione delle condizioni economiche del nucleo familiare secondo l'I.S.E. non si deve presentare alcun certificato ma occorre preparare tutto ciò che può essere utile alla compilazione del modello come:

- **Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare;**
- **Ammontare del reddito di ciascuno dei componenti il nucleo familiare;**
- **Consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare del nucleo familiare;**
- **Categoria catastale dell'immobile ad uso abitativo del nucleo familiare.**

Carta di soggiorno

In base all'art. 9 del D.Lgs 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la carta di soggiorno è rilasciata dalla Questura, su richiesta:

- **allo straniero (per sè, per il coniuge e per i figli minori conviventi) regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno 5 anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari.**
- **allo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione Europea residente in Italia.**

La carta di soggiorno è un documento a tempo indeterminato soggetto a vidimazione, su richiesta dell'interessato, nel termine di 10 anni dal suo rilascio.

La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre 5 anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dall'interessato, corredato di nuove fotografie;

Note

Al pagamento dell'assegno provvede l'I.N.P.S.

Norme di riferimento

L.448/98 artt. 65/66;

L. 488/99 art.49

D.M. 21.7.99

D.M. 29.8.99

D.M. 21.12.2000 (pubblicato su G.U. il 6 aprile 2000)

D. Lgs.n. 286 del 25 luglio 1998